COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI

(Provincia di Chieti)

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DEL COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI PER L'ANNUALITA' ECONOMICA 2012

Premesso che:

- a) in data 04.09.2012 è stata sottoscritta l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo del personale del comune di Rocca San Giovanni per l'annualità economica 2012;
- b) il Segretario comunale dr.ssa Daniela Giancristofaro, in data 2.10.2012, ha redatto la Relazione illustrativa al CCDI Economico 2012 ai sensi della Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012;
- c) il Responsabile del Servizio Personale e Ragioneria ha redatto in data 16 ottobre 2012 la Relazione Tecnico-Finanziaria al CCDI economico 2012;
- d) il revisore unico in data 22.10.2012 ha certificato la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio (art. 48, comma 6, D.Lgs. 165 del 2001) e la loro coerenza con i vincoli del CCNL (art. 40, comma 3, D.Lgs. 165 del 2001);
- e) la Giunta comunale con deliberazione n. 53 dell'8.11.2012, ha autorizzato il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del CCDI.

In data 4 dicembre 2012 nella sede del Comune di Rocca San Giovanni, su regolare convocazione, ha avuto luogo l'incontro tra:

Presidente della delegazione di parte pubblica, nella persona della dr.ssa Daniela Giancristofaro Segretario comunale;

R.S.U., nella persona di:

1. Maria Luisa MAGNI

Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:

- 1. Zinni Sergio CGIL FP
- 2. Martelli Gabriele CISL FPS

Le parti intervenute sottoscrivono il seguente contratto collettivo decentrato integrativo del personale del Comune di Rocca San Giovanni per l'annualità economica 2012

Art.1 – Composizione delle delegazioni

- 1. Ai sensi dell'art.10, comma 1, del CCNL 1.4.1999, la delegazione di parte pubblica è stata nominata con delibera giuntale n. 94 del 26 .11.2009.
- 2. La delegazione di parte sindacale è individuata ai sensi dell'art.10, comma 2, del CCNL 1.4.1999.

Art. 2 - Campo di applicazione e durata

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo (di seguito indicato come CCDI), si applica a tutto il personale dell'Ente con rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato che determinato nel rispetto, in particolare, di quanto previsto dal contratto collettivo decentrato integrativo di livello territoriale relativo al quadriennio normativo 2006/2009, stipulato in data 6 dicembre 2011 (di seguito indicato come CCDILT 6.12.2011).

Mld

- 2. Il CCDI concerne l'anno 2012 ma, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del CCNL 22.1.2004, esso conserva comunque la sua efficacia sino alla stipulazione del contratto successivo.
- 3. Gli effetti del CCDI decorrono dal giorno successivo alla sua stipulazione, salve diverse decorrenze previste nel contratto stesso.

Art. 3 – Risorse disponibili

1. Con determinazione n. 43/119 del 18.04.2012, il responsabile del Settore AFFARI GENERALI – RAGIONERIA ha quantificato in € 26.951,18 l'ammontare provvisorio delle risorse decentrate relative all'anno 2012, il quale risulta così composto:

• risorse stabili

€ 24.311,18

risorse variabili

€ 2.640,00

• fondo per il lavoro straordinario

€ 4.523,25.

Art. 4 – Utilizzo delle risorse stabili

- 1. L'ammontare delle risorse stabili, pari ad € 24.311,18, verrà utilizzato prioritariamente per il finanziamento dei seguenti istituti:
 - indennità di comparto (quota a carico delle risorse decentrate stabili);
 - progressioni economiche orizzontali.
- 2. Le risorse che residueranno, andranno ad incrementare la disponibilità delle risorse variabili.

Art. 5 - Indennità di comparto

- 1. L'istituto trova applicazione secondo la disciplina recata dall'art.33 del CCNL 22.1.2004.
- 2. La quota dell'indennità che, ai sensi della tabella D allegata al CCNL 22.1.2004 graverà per l'anno 2012 sulle risorse stabili, è stimata in € 4.817,70.

Art. 6 – Progressione economica orizzontale

- 1. L'istituto trova applicazione secondo la disciplina recata dall'art.6 del CCDILT 6.12.2011.
- 2. Per l'anno 2012, anche in relazione a quanto disposto dall'art.9, comma 1, del D.L. 78/2010 convertito in L.122/2010, non verrà attribuita alcuna nuova PEO.
- 3. La spesa che, per l'anno 2012, graverà sulle risorse stabili, è stimata in € 6.245,70.

Art. 7 – Utilizzo delle risorse variabili

- 1. L'ammontare delle risorse variabili, pari ad € 2.640,00, a cui va aggiunta la disponibilità residuale derivante dalle risorse stabili, verrà utilizzato per il finanziamento dei seguenti istituti:
 - compenso per specifiche responsabilità;
 - indennità per maneggio valori;
 - indennità di rischio;
 - indennità per mancata fruizione del giorno di riposo settimanale;
 - Indennità per orario di lavoro festivo-notturno-festivo notturno
 - incentivazione della performance individuale;
 - altre destinazioni (fondo di riserva).

Art. 8 - Compenso per specifiche responsabilità

- 1. L'istituto trova applicazione secondo la disciplina recata dall'art.7 del CCDILT 6.12.2011.
- 2. La spesa per l'erogazione del compenso in parola è stimata in € 5.450,00 e viene così ripartita tra i quattro settori dell'Ente:

•	Affari Generali e Ragioneria	€	1.100,00
•	Servizi Demografici – Sociali, Culturali	€	300,00
•	Assetto e Gestione del Territorio	€	2.550,00
•	Attività Produttive – commercio Vigilanza	€	1.500,00.

Art. 9 – Indennità per maneggio valori

- 1. L'istituto trova applicazione secondo la disciplina recata dall'art.14 del CCDILT 6.12.2011.
- 2. La spesa per l'erogazione dell'indennità in parola è stimata in € 286,00.

4

of judy

Mar

Art. 10 – Indennità di rischio

- 1. L'istituto trova applicazione secondo la disciplina recata dall'art.12 del CCDILT 6.12.2011.
- 2. La spesa per l'erogazione dell'indennità in parola è stimata in € 990,00.

Art. 11 - Indennità per mancata fruizione del giorno di riposo settimanale

- 1. L'istituto trova applicazione secondo la disciplina recata dall'art.15 del CCDILT 6.12.2011.
- 2. La spesa per l'erogazione dell'indennità in parola è stimata in € 400,00.

Art. 12 – Indennità per orario di lavoro festivo-notturno-festivo notturno

- 1. L'istituto trova applicazione secondo la disciplina recata dall'art.16 del CCDILT 6.12.2011.
- La spesa per l'erogazione dell'indennità in parola è stimata in € 300,00.

Art. 13 – Incentivazione della performance individuale

- 1. L'istituto trova applicazione secondo la disciplina recata dall'art. 5 del CCDILT 6.12.2011.
- 2. La spesa per l'erogazione dell'incentivo in parola è determinata in € 8.261,78
- Tale importo sarà automaticamente incrementato con le economie risultanti dagli stanziamenti assegnati in via previsionale agli altri istituti.

Art. 14 - Lavoro straordinario

- 1. L'istituto troya applicazione secondo la disciplina recata dall'art. 19 del CCDILT 6.12.2011.
- Al finanziamento del lavoro straordinario si conviene di destinare l'intero ammontare del relativo fondo, pari ad € 4.523,25.

Art. 15 - Altre destinazioni

- 1. Ai fini di costituire precauzionalmente un fondo di riserva con cui integrare, all'occorrenza, gli stanziamenti assegnati in via previsionale ai vari istituti, vengono accantonate specifiche risorse stimate in € 200,00.
- Le risorse che residueranno, andranno ad incrementare lo stanziamento destinato ad incentivare la performance individuale.

Art. 16 - Clausole finali e di rinvio

- 1. Entro il mese di dicembre 2012 le parti si incontreranno ai fini di verificare lo stato di attuazione del
- 2. Per quanto non previsto dal CCDI si fa rinvio al CCDILT 6.12.2011, nonché alle specifiche disposizioni previste in materia dai CCNL e dalle leggi nel tempo vigenti.
- Le parti si riservano di riaprire il confronto qualora dovessero emergere nuove esigenze, ovvero dovessero intervenire mutamenti nel quadro normativo di riferimento rispetto alle clausole definite nel CCDI.

Il presidente della delegazione trattante di parte pubblica

(Dat.sal Particla Giancristofaro)

I componenti della delegazione di parte sindacale